

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"STEFANO GUERESI ETS"

ARTICOLO 1

Denominazione

L'associazione è denominata "STEFANO GUERESI ETS"

ARTICOLO 2

Sede

La sede è stabilita in Mantova, in via Madonna dell'Orto 8, presso la sala denominata "I CARPINI".

ARTICOLO 3

Oggetto e scopo

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di operare con finalità culturali di interesse sociale anche in ottica educativa . L'associazione ha ad oggetto la catalogazione, conservazione, valorizzazione e diffusione delle opere del musicista e compositore mantovano Stefano Guerresi attraverso l'organizzazione di incontri, conferenze, concerti, mostre, corsi, concorsi, pubblicazioni, e qualsiasi altro strumento necessario per il raggiungimento delle finalità dell'associazione.

2. L'Associazione ha ad oggetto anche la creazione di rapporti organici con le istituzioni pubbliche e private favorendo la creazione di un tessuto di collaborazioni e di rapporti che contribuiscano ad accrescere e a consolidare la cifra culturale ed educativa dell'attività svolta.

3. L'Associazione potrà, nei limiti e con le norme delle disposizioni legislative, richiedere contributi, sia allo Stato che ad Enti regionali o locali.

4. L'Associazione potrà comunque perseguire qualsiasi altro progetto o attività, anche di natura commerciale purché in via non esclusiva e non principale, che sia strumentale e compatibile con le finalità istituzionali.

ARTICOLO 4

Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1. Il patrimonio della Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da versamenti, elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate:

- * dei versamenti effettuati dai fondatori originari; dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione; dei versamenti, elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

- * dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

- * degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

3. Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annuale di

iscrizione all'Associazione cui sono tenuti tutti i soci.

4. L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.

5. I versamenti destinati al patrimonio dell'associazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ARTICOLO 5

Fondatori e Soci dell'Associazione

1. Sono Aderenti della Associazione:

* i Fondatori;

* i Soci della Associazione.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4. Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa.

5. Sono Soci della Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

6. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

7. Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

8. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le nor-

me circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

9. Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

10. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire l'Arbitro Unico di cui al presente Statuto nel termine di un mese; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Arbitro stesso.

ARTICOLO 6

Organi della Associazione

1. Sono Organi della Associazione:

* l'Assemblea degli Aderenti alla Associazione;

* il Consiglio Direttivo;

* il Presidente del Consiglio Direttivo;

* il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;

* il Tesoriere del Consiglio Direttivo;

* il Segretario del Consiglio Direttivo;

* il Comitato Tecnico-Scientifico.

ARTICOLO 7

Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo (entro il 30 aprile). Essa inoltre:

* provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;

* delinea gli indirizzi generali dell'attività della Associazione;

* delibera sulle modifiche al presente Statuto;

* approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione;

* delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

* delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 40 per cento dei soci con diritto di voto o da almeno 2 Consiglieri. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio della Provincia di Mantova.

4. La convocazione è fatta mediante lettera o e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti alla Associazione almeno dieci giorni prima dell'adunanza. In casi di urgenza è consentita la convocazione dell'Assemblea con telegramma o e-mail da spedirsi almeno ventiquattrore ore prima del giorno fissato per la riunione.

5. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

6. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti con un minimo di numero cinque soci. L'adunanza di seconda convocazione può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

7. Ogni Aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di

convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di 3 deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. Per l'approvazione dei Regolamenti e le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8

Il Consiglio Direttivo

1. La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente.

2. I Consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione, durano in carica per 3 anni o per il periodo stabilito dall'As-

semblea che li nomina e sono rieleggibili.

3. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea straordinaria da convocarsi entro 90 giorni, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

4. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

5. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- * la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

- * la nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere del Consiglio Direttivo;

- * l'ammissione alla Associazione di nuovi Aderenti;

* la predisposizione annuale del rendiconto consuntivo.

6. Il Consiglio Direttivo può conferire incarichi specifici a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, può delegare anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2 consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera o e-mail contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. In casi di urgenza è consentita la convocazione del Consiglio con telegramma o e-mail da spedirsi almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato per la riunione.

9. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

11. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. E' altresì va-

lidamente costituito quando sia tenuto a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, anche tramite la trasmissione di dati audio e video a mezzo internet, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi e sia loro consentito lo scambio telematico di documenti relativi a tali argomenti.

12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

13. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda 20.000 euro) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

ARTICOLO 9

Il Presidente del Consiglio Direttivo

1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

2. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può

anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle loro deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ARTICOLO 10

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ARTICOLO 11

Il Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione.

2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

ARTICOLO 12

Il Tesoriere del Consiglio Direttivo

1. Il Tesoriere cura la predisposizione del rendiconto consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandolo di idonee relazioni.

ARTICOLO 13

Il Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico esercita una funzione consultiva generale in ordine alle attività culturali proprie della Associazione, formulando proposte e rendendo pareri al Consiglio Direttivo.

2. I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio Direttivo secondo le norme dell'apposito Regolamento stilato dal Consiglio Direttivo e approvato dalla Assemblea.

3. I membri del Comitato vengono individuati tra soggetti di provata competenza, professionalità e onorabilità nelle materie attinenti agli scopi della Associazione.

4. Non sussiste incompatibilità tra la qualità di Socio Aderente e di membro del Comitato tecnico-scientifico.

ARTICOLO 14

Libri della Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.

2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Asso-

ciazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 15

Rendiconto annuale

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 16

Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di

quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 17

Scioglimento

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione di medesima finalità o a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 18

Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Arbitro Unico amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Mantova in caso di mancata concorde designazione dell'arbitro stesso da parte dei contendenti.

ARTICOLO 19

Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice civile.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione, la quale chiede l'esenzione da imposta di registro, in base alla

Legge 266 del giorno 11 agosto 1991 art. 8, in virtù di quanto
sancito nella Legge Regionale 14 febbraio 2008 n. 1.